

**Legge regionale 28 gennaio 1975, n. 17 (BUR n. 6/1975)  
(Novellazione)**

**ADEGUAMENTO DEL FINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA  
LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1974, N. 38, RECANTE  
NORME PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA**

**Art. 1**

Per gli interventi previsti dall'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 1.000 milioni in aggiunta ai fondi stanziati dalla legge stessa per l'anno 1974.

Lo stanziamento di cui al comma precedente è destinato per lire 350 milioni esclusivamente per l'assistenza a favore degli alunni degli Istituti Professionali di Stato.

**Art. 2**

Lo stanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente è assegnato ai Comuni nel cui territorio hanno sede principale gli Istituti Professionali di Stato, ed è ripartito fra i Comuni stessi in proporzione diretta:

- a) al numero degli alunni dei convitti e degli utenti delle mense presso gli Istituti predetti, tenuto conto della differenziazione delle rette;
- b) al numero degli alunni frequentanti gli Istituti medesimi.

Anche quando vi siano sedi coordinate o sezioni staccate di Istituti Professionali di Stato situati in Comuni diversi, i relativi fondi sono assegnati al Comune in cui è ubicata la sede principale dell'ente stesso e sono comunque destinati alla globalità degli allievi degli istituti, sedi e sezioni.

**Art. 3**

La ripartizione dei fondi di cui all'articolo precedente è effettuata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Entro lo stesso termine è effettuata la ripartizione del rimanente stanziamento di lire 650 milioni con i criteri previsti dall'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, così come modificato dal successivo art. 4.

**Art. 4**

Il primo comma - lett. b) dell'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, è così modificato:

"b) 25 per cento in proporzione diretta alla superficie di ciascun Comune, purchè il relativo ammontare non superi il 150 per cento del fondo assegnato in proporzione alla popolazione residente".

**Art. 5**

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante detrazione della somma di lire 1.000 milioni dal fondo iscritto al cap. 531 - Partita: "Provvidenze straordinarie a favore dell'assistenza scolastica" - del bilancio 1974 e con iscrizione di apposito capitolo nel bilancio 1975, così come consentito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

**Art. 6**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.